

REGOLAMENTO FONDI DI RICERCA Approvato nel Consiglio di Facoltà dell'11 luglio 2019

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» (pubbl. in G.U.R.I. 5 novembre 2005, n. 258), «i professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche»

- ai sensi dell'art. 1, 1° comma, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 (pubbl. in G.U.R.I. 5 novembre 2005, n. 258), «l'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»

- l'Ateneo ha invitato la Facoltà di Giurisprudenza ad elaborare un criterio di ripartizione dei fondi di finanziamento che, senza sacrificare il diritto alla ricerca dei professori e dei ricercatori universitari,

- incentivi la cooperazione nello svolgimento dell'attività di ricerca collettiva
- favorisca lo svolgimento dei progetti di elevata qualità in relazione:
 - alla competenza ed autorevolezza di chi lo coordina e di chi vi prende parte,
 - alla qualità ed originalità del progetto ed alla rilevanza della questione e/o della materia trattata
 - alla fattibilità concreta del progetto
- permetta di tenere conto dei risultati raggiunti

Allo scopo sono stati elaborati le seguenti regole per le procedure di finanziamento alla quale sovrintende il RESPONSABILE DELLA RICERCA, adiuvato dalla COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA. Per l'attuazione di ciascun progetto di ricerca è disposta la individuazione di una RESPONSABILE DELL'AREA DI RICERCA, con compiti organizzativi ed esecutivi del progetto finanziato.

Art. 1 – Aree di ricerca.

1. All'inizio di ciascun esercizio dell'attività di ricerca il CONSIGLIO DI FACOLTÀ stabilisce fino a due aree di ricerca che considera di preminente interesse verso la quale convoglia i fondi stanziati. Il complessivo finanziamento autorizzato dagli Organi dell'Ateneo è ripartito in parti eguali fra le aree di ricerca. Alla attuazione della ricerca sovrintende un RESPONSABILE DELL'AREA DI RICERCA, che avrà cura di coordinarsi con il RESPONSABILE DELLA RICERCA.

2. Alle attività di ricerca che non sono riconducibili ad alcuna delle aree di ricerca di preminente interesse individuate ai sensi del primo comma del presente articolo possono essere destinati esclusivamente i fondi di cui agli articoli seguenti inerenti ai progetti individuali.

3. Ai fini dei finanziamenti per progetti collettivi non sono rilevanti i progetti e/o attività di ricerca che non siano riconducibili ad alcuna delle aree di ricerca di preminente interesse individuate ai sensi del primo comma del presente articolo.

4. Ai fini del presente Regolamento, il Responsabile della Ricerca, con l'ausilio della COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, valuta se i progetti di ricerca siano riconducibile ad alcuna delle aree di ricerca di preminente interesse individuate ai sensi del primo comma del presente articolo. I risultati della ricerca e la loro congruità rispetto alle aree fissate dal comma primo, sono egualmente valutati dal Responsabile nei modi descritti. Allo scopo il RESPONSABILE DELL'AREA DI RICERCA fornisce al Responsabile per la ricerca le opportune indicazioni.

Art. 2 – Tipologia di fondi di ricerca.

1. I fondi di ricerca possono essere richiesti dai professori e dai ricercatori di ruolo presso l'Università LUM. I fondi possono essere utilizzati altresì da professori a contratto, assegnisti e dottorandi dell'Università LUM, nonché di altre qualificate istituzioni italiane o straniere d'interesse per la ricerca, purché previsti all'interno di progetti di ricerca collettivi. Può essere ammessa altresì la partecipazione di soggetti esterni, in dipendenza dell'apporto che possono assicurare al progetto collettivo.

2. I fondi di ricerca sono distinti in due classi:

- a. fondi per progetti di ricerca individuali estranei alle aree di ricerca fissate nell'art. 1;
- b. fondi per progetti di ricerca collettivi nelle aree di ricerca di cui all'art. 1.

3. L'ammontare complessivo dei fondi è stabilito dagli organi competenti dell'Ateneo.

4. La Facoltà accorda ai fondi di ricerca collettivi destinati alle aree di ricerca ex art. 1 la preferenza su quelli individuali, sulla premessa che i primi – per l'entità dei soggetti

coinvolti - possono favorire risultati di più significativo impatto per l'Ateneo. Il finanziamento dei progetti individuali è giustificato dalla natura della ricerca e dalle finalità perseguite dal proponente e pertanto l'ammontare dei fondi per progetti di ricerca individuali è fissato in una quota che non può superare il 30% del finanziamento complessivo dell'esercizio di riferimento. I fondi non sono cumulabili di anno in anno.

5. L'ammontare dei fondi per progetti di ricerca collettivi, interfacoltà o interdipartimentali è fissato nella misura del 70%.

6. I progetti di ricerca individuali possono avere durata annuale, quelli collettivi anche biennale. La COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA può concedere proroghe motivate.

7. I fondi non sono cumulabili con altri fondi della stessa classe, come definita nell'art. 2.2 del presente Regolamento. In applicazione del presente comma:

- a) in ciascun esercizio ogni docente può richiedere e risultare assegnatario - purché sia dotato dei requisiti necessari e nel rispetto del presente regolamento - di fondi per un solo un progetto di ricerca individuale estraneo alle aree di ricerca fissate nell'art. 1 nella qualità di TITOLARE DI PROGETTO DI RICERCA INDIVIDUALE e al massimo, al contempo, per un solo progetto di ricerca collettivo nelle aree di ricerca di cui all'art. 1 nella qualità di RESPONSABILE DELL'AREA DI RICERCA;
- b) i RESPONSABILI DELL'AREA DI RICERCA non possono chiedere nella stessa qualità fondi per ulteriori progetti di ricerca collettivi nelle aree di ricerca di cui all'art. 1 finché non è concluso il progetto di ricerca collettivo per il quale, appunto in qualità di RESPONSABILI DELL'AREA DI RICERCA, sono stati assegnatari di fondi ai sensi del presente Regolamento;
- c) i TITOLARI DI PROGETTI DI RICERCA INDIVIDUALE non possono chiedere fondi per ulteriori progetti di ricerca individuali estranei alle aree di ricerca fissate nell'art. 1 finché non è concluso il progetto di ricerca individuale per il quale sono stati assegnatari di fondi ai sensi del presente Regolamento.

Art. 3 – Utilizzo dei fondi per progetti di ricerca collettivi e individuali.

1. I fondi di ricerca possono essere utilizzati per i seguenti scopi, purché strettamente legati a progetti di ricerca presentati ed autorizzati:

- a. acquisti di libri e riviste, da lasciare in Università;
- b. abbonamenti a riviste, da lasciare in università;

- c. spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a iniziative legate alla ricerca;
- d. acquisto banche dati e licenze software, da lasciare in Università;
- e. compensi a personale esterno, per elaborazione dati, traduzioni, ricerche bibliografiche, riproduzioni, ecc.;
- f. spese di partecipazione a convegni;
- g. quote associative;
- h. spese per la pubblicazione delle ricerche;
- i. spese per l'organizzazione di convegni.

2. Il richiedente stilerà un progetto di ricerca avendo l'obiettivo di precisare:

- a. lo scopo della ricerca;
- b. lo stato dell'arte;
- c. il carattere innovativo della ricerca;
- d. la congruità rispetto alla ricerca del curriculum scientifico del richiedente;
- e. il personale di ricerca impegnato, distinguendo tra professori e ricercatori di ruolo, docenti a contratto, assegnisti e dottorandi presso l'Università LUM, nonché eventuali collaboratori esterni (per i quali vanno specificate le mansioni);
- f. la durata della ricerca, con le tappe intermedie necessarie alla sua realizzazione (riunioni scientifiche, comunicazioni, seminari ecc.);
- g. i risultati scientifici attesi, in termini di pubblicazioni e di convegni;
- h. nel caso in cui siano coinvolte altre istituzioni universitarie e non, è necessario offrire documentazione relativa alle disponibilità finanziarie che esse mettono a disposizione per la realizzazione del progetto;
- i. l'ammontare del finanziamento richiesto, distinto nelle voci previste all'art. 3.1.

3. L'erogazione dei fondi per progetti di ricerca collettivi nelle aree di ricerca di cui all'art. 1 avviene, successivamente all'approvazione del progetto di ricerca, sulla base del seguente criterio:

- 60% del totale richiesto messo a disposizione prima e durante la realizzazione della ricerca per spese necessarie all'organizzazione e alla realizzazione della ricerca (materiale bibliografico, personale esterno, riunioni, partecipazione a convegni);

- 40% del totale richiesto sulla base dei risultati conseguiti, da destinare alla realizzazione di pubblicazioni e convegni, attività di divulgazione dei risultati scientifici conseguiti o come saldo per compensi a personale esterno di ricerca).

4. Il richiedente dei fondi di ricerca è tenuto a documentare le spese di ricerca (allegando ogni documento atto a ricostruire l'attività di ricerca) e a documentare l'avvenuta pubblicazione della ricerca (o presentare la documentazione che ne attesta i tempi e i luoghi di pubblicazione).

Art. 4 – Procedura per la richiesta di fondi.

1. Il RESPONSABILE DELLA RICERCA riceve le richieste di attribuzione dei fondi ad iniziativa di chiunque si voglia candidare a RESPONSABILE DELL'AREA DI RICERCA e/o a TITOLARE DI PROGETTI DI RICERCA INDIVIDUALE. Preferibilmente, con l'eccezione della prima fase di attuazione del presente regolamento, la richiesta deve pervenire entro il 20 gennaio di ciascun anno e la deliberazione di attribuzione dei fondi deve essere emessa entro il 20 febbraio di ciascun anno.

2. Con riferimento ai progetti di ricerca individuali e collettivi, il RESPONSABILE DELLA RICERCA riceve, entro il 30 settembre di ciascun anno, uno stato di avanzamento del progetto di ricerca, a cura, rispettivamente, del TITOLARE DI PROGETTI DI RICERCA INDIVIDUALE e del RESPONSABILE DELL'AREA DI RICERCA. Entro il 31 ottobre è disposta l'attribuzione del 40% dei fondi residui.

3. Il CONSIGLIO DI FACOLTÀ su proposta della COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, decide l'attribuzione dei fondi di ricerca, nei limiti di quanto stanziato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri:

- a. ruolo del richiedente, autorevolezza scientifica e competenza rispetto all'argomento oggetto della ricerca;
- b. rilevanza ed originalità della ricerca proposta e della sua metodologia;
- c. coinvolgimento del personale di ricerca di ruolo presso l'Ateneo (nel caso di progetti collettivi);
- d. possibili ricadute in termini di immagine dell'Università;
- e. congruità del piano finanziario richiesto rispetto agli obiettivi della ricerca;
- f. presenza di cofinanziamenti esterni da parte di istituti pubblici e privati, centri di ricerca ed altre università.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA può essere eventualmente integrata da uno o più rappresentanti del mondo scientifico e accademico scelti dal CONSIGLIO DI FACOLTÀ.

Art. 5 – Fondi di ricerca per attività istituzionali

1. L'università promuove tutte quelle iniziative ritenute più idonee alla promozione della ricerca scientifica e alla sua diffusione e divulgazione.
2. La Facoltà, nei limiti dei fondi di ricerca stanziati e non utilizzati entro il 31 ottobre di ciascun anno, può utilizzare tali fondi per attività istituzionali quali la promozione di convegni scientifici presso l'Università LUM, l'acquisto di banche dati di Ateneo, l'organizzazione di seminari sulla metodologia della ricerca, il finanziamento di collane di working papers e pubblicazioni scientifiche dell'Università LUM, il finanziamento di materiali didattici purché pubblicati all'interno di collane dell'Università LUM.
3. I fondi di ricerca non utilizzati nell'anno corrente possono essere accumulati nel fondo di ricerca per attività istituzionali a valere per gli anni futuri.

Art. 6 – Valutazione dei risultati della ricerca individuale

1. A conclusione del periodo di durata del Progetto di ricerca come definito nell'art. 2.6 del presente Regolamento, ciascun RESPONSABILE DELL'AREA DI RICERCA e ciascun TITOLARE DI PROGETTI DI RICERCA INDIVIDUALE inviano alla COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA una relazione dettagliata con i risultati di ricerca raggiunti nel corso del periodo di riferimento.
2. La COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA valuta i risultati raggiunti dai ciascuno dei BENEFICIARI contemplati dal precedente comma nella realizzazione del progetto di ricerca finanziato ai sensi del presente Regolamento secondo i seguenti criteri e parametri:
 - i. Eccellente: nel caso in cui la ricerca porti ad almeno una pubblicazione di fascia A sulla base dei ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR o la pubblicazione di almeno un volume collettivo dotato di ISSN o ISBN;
 - ii. Buono: nel caso in cui la ricerca porti ad almeno una pubblicazione su rivista censita dall'ANVUR ai fini della VQR al di fuori dei casi già contemplati nel presente comma, sub n. i;
 - iii. Sufficiente: nel caso in cui la ricerca porti ad almeno un prodotto utile al di fuori dei casi già contemplati nel presente comma, sub n. i e ii;
 - iv. Insufficiente: nel caso in cui la ricerca non consegua alcuno dei risultati contemplati nel presente comma, sub nn. i, ii o iii.
3. Sulla base dei risultati di cui al comma 2, la COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA può determinare la decurtazione parziale ovvero totale dei fondi di ricerca della stessa classe - così come definita dall'art. 2.2 del presente Regolamento - di quelli assegnati al Beneficiario valutato per un periodo

di tempo pari a quello della durata effettiva del progetto di ricerca oggetto di valutazione. La valutazione della COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA segue i seguenti criteri e parametri:

- i. Decurtazione del 25%, in caso nessun lavoro scientifico sottoposto a valutazione e pubblicato nel biennio precedente raggiunga la valutazione pari a “buono”;
 - ii. Decurtazione del 100%, in caso nessun lavoro scientifico sottoposto a valutazione e pubblicato nel biennio precedente raggiunga la valutazione pari a “sufficiente”.
4. Nel caso dei progetti di ricerca collettivi nelle aree di ricerca di cui all'art. 1 la decurtazione stabilita ai sensi del comma 3 è ripartita, su decisione della COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, tra tutti i partecipanti al progetto.
5. Se nel biennio antecedente alla valutazione di cui al presente articolo il BENEFICIARIO di fondi per progetti di ricerca ha prodotto pubblicazioni che non costituiscono un risultato del progetto di ricerca individuale finanziato, se ne tiene comunque conto a suo beneficio, applicando a tali pubblicazioni, ai fini del presente articolo, i medesimi criteri stabiliti dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 7 – Soggetti

1. All'esercizio delle funzioni ed al rispetto del Presente Regolamento sono tenuti e/o competenti i seguenti Soggetti:

- A. **RESPONSABILE DELLA RICERCA:** il Professore ordinario della Facoltà, nominato dal CONSIGLIO DI FACOLTÀ che sovrintende alle procedure di finanziamento, adjuvato dalla COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA;
- B. **COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA:** la commissione nominata da Consiglio di Facoltà, sentito il parere del RESPONSABILE DELLA RICERCA, che la presiede; la commissione è composta da cinque strutturati della Facoltà, preferibilmente nel ruolo dei Professori ordinari; a tale commissione è affidata la valutazione dei progetti di ricerca e dell'attività di ricerca, nonché il compito di coadiuvare il RESPONSABILE DELLA RICERCA nello svolgimento delle sue funzioni;
- C. **BENEFICIARI:** i Professori ordinari, i Professori associati, i Ricercatori, i Ricercatori a tempo determinato in ruolo presso la Facoltà di Giurisprudenza cui possono essere attribuiti i fondi nella qualità di RESPONSABILE DELL'AREA DI RICERCA o di TITOLARE DI PROGETTO DI RICERCA INDIVIDUALE;
- D. **RESPONSABILE DELL'AREA DI RICERCA:** ciascuno dei BENEFICIARI che, ai sensi e per gli effetti di cui al presente regolamento, avendone fatto richiesta, può essere

designato quale assegnatario dei fondi destinati alla realizzazione di progetti di ricerca collettivi nelle aree di ricerca di cui all'art. 1

- E. UTILIZZATORI DEI FONDI: tutti coloro che possono utilizzare i fondi per progetti di ricerca collettivi nelle aree di ricerca di cui all'art. 1, purché previsti all'interno di progetti di ricerca collettivi; nel novero dei possibili UTILIZZATORI DEI FONDI rientrano i Professori ordinari, i Professori associati, i Ricercatori, i Ricercatori a tempo determinato in ruolo, i professori a contratto, gli assegnisti ed i dottorandi dell'Università LUM Jean Monnet, nonché di altre qualificate istituzioni italiane o straniere d'interesse per la ricerca ed altresì anche altri soggetti esterni in dipendenza dell'apporto che possono assicurare al progetto collettivo.
- F. TITOLARE DI PROGETTI DI RICERCA INDIVIDUALE: ciascuno dei BENEFICIARI che, ai sensi e per gli effetti di cui al presente regolamento, avendone fatto richiesta, può essere designato quale assegnatario dei fondi destinati alla realizzazione di progetti di ricerca individuali estranei alle aree di ricerca fissate nell'art. 1;
- G. CONSIGLIO DI FACOLTÀ: il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUM Jean Monnet, che nomina il RESPONSABILE DELLA RICERCA e, su proposta di questo, la Commissione di valutazione dei progetti di ricerca; inoltre, all'inizio di ciascun esercizio dell'attività di ricerca, stabilisce fino a due aree di ricerca che considera di preminente interesse, verso la quale convoglia i fondi stanziati;
- H. RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: il funzionario appartenente alla struttura dell'Ateneo; supporta i soggetti di cui al presente articolo nella gestione amministrativa delle procedure inerenti l'attività di utilizzo e rendicontazione dei fondi di ricerca